

## TI\_GERICHTE TI-100048 vom 19. Dezember 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-12-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-100048](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-100048)

FR: TI\_GERICHTE TI-100048 du 19 décembre 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-100048 del 19 dicembre 2008

### Volltext

Incarto n.INC.2008.31906

Lugano

19 dicembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 12 dicembre 2008 dal

Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi

nei confronti di

\_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_

accusata di truffa aggravata, sub. semplice (art. 146 CP) falsità in documenti (art. 251 CP) e infrazione alla LAVS (art. 87 LAVS, richiamato l'art. 70 LAI);

viste le osservazioni 16 dicembre 2008 della difesa;

visto l'incarto MP \_\_\_\_\_;

considerato

in fatto ed in diritto

-per quanto riguarda i fatti si può fare riferimento alla decisione 14 agosto 2008 di questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5):

A.

\_\_\_\_\_ è stata arrestata il 30 giugno 2008 in quanto accusata di truffa (a seguito di denuncia 19 ottobre 2007 della \_\_\_\_\_, ufficio di \_\_\_\_\_) dal Procuratore pubblico, dopo essere stata interrogata in mattinata dalla Polizia cantonale e il pomeriggio dal magistrato inquirente. Lo stesso giorno è pure stato arrestato il coniuge dell'istante, \_\_\_\_\_, per lo stesso titolo di reato.

\_\_\_\_\_, che sarebbe stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) a seguito del quale sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sarebbero intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura

pecuniaria (tra cui \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) ■ è accusata di avere ingannato tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l'■aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze dell'■incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi.

Il 16.7.2003 avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in via giudiziaria, anche un'■indennità per danni non assicurati di CHF 541'365.25.

■L'■8.6.2006, per valutare la richiesta di indennità per grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare ■anomala■ situazione [■In sostanza ( ) usciva dall'■ospedale in fase di netta guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito, le condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante■ (denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], \_\_\_\_\_ sarebbe stata visitata dal dr. med. \_\_\_\_\_. Il perito avrebbe rilevato l'■impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un'■osservazione costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso delle lesioni.

L'■ispettore \_\_\_\_\_ avrebbe proceduto alle verifiche presso l'■abitazione di \_\_\_\_\_ il 15.9.2006, il 28.11.2006, il 22.1.2007, il 16.2.2007 ed il 30.4.2007. All'■inizio di aprile 2007 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Ufficio sinistri, avrebbe incaricato l'■agenzia investigativa \_\_\_\_\_, di monitorare la denunciata durante i soggiorni in \_\_\_\_\_. Il controllo effettuato nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007 avrebbe permesso di evidenziare come trascorresse il tempo tra lavori di giardinaggio, faccende di casa, passeggiate con il cane e spese al mercato, con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli arti superiori, che non avrebbero presentato fasciature o lesioni sanguinolente.

L'■8.6.2007 la denunciata sarebbe stata nuovamente visitata dal dr. med. \_\_\_\_\_, che avrebbe attestato che la mobilità attiva non poteva essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento appena accennati e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava forti dolori ed il ritrarsi dell'■arto.

Il denunciante, alla luce di questa situazione, ha ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche motorie e/o funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni di braccia e mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi, l'■avrebbe truffato per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di truffare (in capo alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una somma tra CHF 154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l'■aiuto, forse, del marito, che ■ da quando la denunciata ha ottenuto le rendite assicurative ■ avrebbe cessato ogni attività lucrativa). \_\_\_\_\_-Ufficio sinistri, che si è costituito parte civile nel procedimento, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal 31.7.2007■ (Inc. CRP 60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).

B.

Giova a questo punto ricordare che a seguito della denuncia penale 19 ottobre 2007 della \_\_\_\_\_, altro PP aveva decretato il 21 febbraio 2008, non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale, in considerazione del carattere solo civile, rispettivamente amministrativo-assicurativo della vertenza (NLP \_\_\_\_\_). Contro tale decisione era insorta la \_\_\_\_\_ con istanza di promozione dell'■accusa 3/4 marzo 2008 alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16 giugno 2008 (inc. CRP 60.2008.72), aveva annullato

il decreto di non luogo a procedere 21 febbraio 2008, promovendo nei confronti dell'istante l'accusa per titolo di truffa e ordinando che l'istruzione del processo dovesse aver luogo per opera di altro PP.

C.

Con la richiesta di conferma dell'arresto 1° luglio 2008 il magistrato inquirente ha promosso a \_\_\_\_\_ l'accusa per titolo di truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 e 2 CP) in relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre 2007 presentata da \_\_\_\_\_, come pure da quanto emerge dallo scritto di data 26/27 giugno 2008 di \_\_\_\_\_ nonché dallo scritto 9 aprile 2008 dell'Ufficio \_\_\_\_\_ chiedendo la conferma dell'arresto per i bisogni dell'istruzione in particolare pericolo di collusione con il marito e con terzi da interrogare; necessità di verificare la destinazione data ai fondi ricevuti da \_\_\_\_\_, come pure da \_\_\_\_\_; necessità di verificare la posizione dell'Ufficio \_\_\_\_\_; necessità di ricostruire i fatti senza che l'accusata possa avere contatti con terze persone; necessità di esperire le necessarie verifiche mediche; necessità di verificare la documentazione richiesta a terzi; necessità di verificare quanto è stato sequestrato al domicilio e sulla persona.

Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l'arresto dell'accusata (inc. GIAR 319.2008.1, doc. 6) considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell'istruzione per permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti e per procedere con le verifiche e perizie mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al domicilio) senza che l'accusata possa essere in contatto con il marito o possa autoinfliggersi delle lesioni - , pericolo di collusione con il marito e per pericolo di fuga in quanto cittadina straniera senza legami con la \_\_\_\_\_ (figli all'estero) e con legami con il paese d'origine dove ha una casa e risiede diversi mesi l'anno.

A verbale di conferma dell'arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, \_\_\_\_\_ ha negato ogni addebito.

-con decisioni 14 agosto 2008 e 30 ottobre 2008 di questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5 e GIAR 319.2008.4, doc. 6) sono state respinte due istanze di libertà provvisoria presentate dall'accusata, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza e ritenuta l'esistenza di bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di fuga;

-con decisione 5 dicembre 2008 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha respinto il ricorso 10/11 novembre 2008 presentato dall'accusata contro la decisione 30 ottobre 2008 di questo giudice, che aveva respinto la sua istanza di libertà provvisoria inoltrata il 21/22 ottobre 2008;

-nel frattempo l'inchiesta, che si trova ormai nelle sue fasi conclusive, è proseguita, sono state acquisite agli atti le precisazioni del perito ortopedico \_\_\_\_\_ e si è in attesa che il perito psichiatrico, dottor \_\_\_\_\_, rassegni il proprio rapporto peritale (con termine fissato per il 19 dicembre 2008);

-approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi, e meglio sino al 28 febbraio 2008 (Istanza 12 dicembre 2008), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali la ricostruzione dei flussi finanziari da parte dell'EFIN del Ministero pubblico, acquisire agli atti la perizia psichiatrica (come detto il termine per la consegna è stato prorogato dal PP sino al 19 dicembre 2008) e contestarla agli accusati e procedere ad

eventuali delucidazioni, trasmettere la perizia psichiatrica ai periti \_\_\_\_\_ (dermatologo) e \_\_\_\_\_ (ortopedico) per chiedere se intendono apportare aggiunte o precisazioni ai loro referti, procedere ai verbali d'interrogatorio dei testi dott. \_\_\_\_\_ e di personale carcerario come chiesto dalla difesa (i verbali sarebbero già stati aggiornati per il 16 e il 22 dicembre prossimi), ricevere un rapporto del dottor \_\_\_\_\_, procedere con il deposito degli atti ed evadere eventuali complementi istruttori delle parti; a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e sul pericolo di fuga (con citazione alla lettera della decisione 5 dicembre 2008 della CRP,

Inc. 60.2008.357);

-la difesa, con osservazioni 15 dicembre 2008 e con riferimento alla decisione 5 dicembre 2008 della CRP, comunica che si asterrà dal richiedere la scarcerazione dell'accusata nel termine dei 6 mesi dall'arresto. In seguito afferma che essendo già previsti i verbali di testi e degli accusati il 22 dicembre prossimo una proroga di due mesi appare sproporzionata, tanto più che un ritardo nella ricostruzione dell'EFIN, a 6 mesi dall'arresto, non può fondare motivo per una proroga del carcere preventivo. Per questi motivi chiede che la proroga del carcere preventivo non superi il 31 gennaio 2008.

-l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

-i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi per il reato in capo all'accusata per i fatti che gli sono imputati: basti qui fare integrale riferimento alle conclusioni cui era giunto questo giudice nella decisione 14 agosto 2008, (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5 p. 6-10) e poi riprese nella decisione 30 ottobre 2008 (inc. GIAR 319.2008.4, doc. 6) nonché alle conclusioni della CRP contenute nella decisione 5 dicembre 2008 (inc. CRP 60.2008.357, p. 5 e 6);

-dal profilo istruttorio giova evidenziare che, nell'istanza di proroga, il Procuratore pubblico evidenzia che occorre ancora concludere il rapporto EFIN, acquisire la perizia psichiatrica e contestarla alle parti e procedere ad eventuali delucidazioni peritali, trasmettere la perizia psichiatrica ai periti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per chiedere se intendono apportare aggiunte o precisazioni ai propri referti, acquisire il rapporto di Polizia, procedere ai verbali di testi e accusati (già fissati per il 16 e il 22 dicembre), ricevere un ulteriore rapporto del dottor \_\_\_\_\_ ed eventualmente interrogarlo quale testimone, dopodiché procederà al deposito degli atti e, se del caso, all'evasione di eventuali complementi istruttori che l'accusata dovesse richiedere; inoltre, come rilevato dal magistrato inquirente, sono tuttora dati pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con riferimento alle conclusioni della decisione 5 dicembre 2008 della CRP nonché, e sempre con riferimento alla decisione CRP, sussiste concreto pericolo di fuga;

-per quanto riguarda il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, essi si riferiscono ai beni immobili e mobili degli accusati nel loro paese d'origine e non v'è motivo per scostarsi dalle conclusioni cui questo giudice era giunto nella propria decisione 30 ottobre 2008 (nulla essendo mutato a questo proposito da allora), confermata dalla CRP con decisione 5 dicembre 2008 (inc. CRP 60.2008.357, punto 7, p. 6 e 7) cui val la pena qui fare integrale riferimento:

Tali conclusioni non possono essere ora sovvertite da nessun elemento agli atti e devono quindi essere qui ribadite.

-anche il pericolo di fuga è tuttora presente, con riferimento alle conclusioni espresse nella decisione 18 agosto 2008 di questo giudice, confermate dalla decisione 5 dicembre 2008 della CRP (punti 8. e 9., p. 7 e 8) cui ancora una volta si può fare integrale riferimento:

L'analisi fatta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto è corretta e corrisponde a quanto emerso nel corso del procedimento. I legami dell'accusata con il nostro territorio sono andati vieppiù scemando: non ci sono né legami familiari, né legami lavorativi, sia per lei, sia per il marito. Aumentati sono al contrario i legami con il territorio di provenienza: anche i tempi di soggiorno in \_\_\_\_\_ superano quelli nel nostro paese. Dall'analisi dell'insieme delle circostanze, la fuga dal nostro paese per il proprio paese d'origine, dove i beni (mobili ed immobili) non sono ancora stati bloccati, ed al fine anche di sottrarsi al procedimento, al dibattimento ed all'eventuale sanzione rappresenta un'eventualità non solo possibile, ma anche probabile, allo stato attuale delle cose. Permane pertanto un residuo pericolo di fuga, che potrebbe scemare una volta riuscito il blocco dei beni in \_\_\_\_\_ (mobili ed immobili). ■

-resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità;

-la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati di truffa aggravata e di falsità in documenti sono sicuramente gravi (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui hanno avuto luogo sia degli importi in gioco), e la detenzione sin qui sofferta, e quella ancora da soffrire, appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna;

-per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorché questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);

-in concreto, l'inchiesta appare complessa, visto il necessario ricorso ad alcuni periti che ha comportato il dispendio di un certo tempo, nonché ritenuta la ramificazione anche all'estero, con conseguente allungamento dei tempi dell'inchiesta (per la necessità di procedere con rogatorie); gli inquirenti hanno comunque proceduto con celerità - da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della detenzione - e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di accertare i reati;

-le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta è rispettosa del principio di celerità;

-detto ciò il magistrato inquirente non spiega per quali motivi dovrebbe inviare, una volta acquisita agli atti, la perizia psichiatrica ai periti dermatologo e ortopedico per loro eventuale presa di posizione, nonché per quale motivo si debba ancora attendere, fino ad inizio febbraio 2009, per acquisire agli atti il rapporto di Polizia e la ricostruzione EFIN o per nuovamente interrogare il dottor \_\_\_\_\_;

-va poi ricordato che per la determinazione della durata del carcere preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso un eventuale decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;

-in concreto, la proroga è stata richiesta per un periodo di due mesi: a giudizio dello scrivente il periodo di un mese e una settimana appare sufficiente e proporzionato per concludere l'istruttoria e procedere con il deposito degli atti, tenuto anche conto del fatto che, comunque, il deposito atti è imminente (dovendo il PP ricevere la perizia psichiatrica il 19 dicembre e avendo già previsto la sua prospettazione agli accusati per 22 dicembre 2008);

-in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146 e 251 CP, 87 LAVS, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.L'istanza è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretta \_\_\_\_\_ è prorogato fino al 9 febbraio 2009 (compreso).

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.Intimazione:

giudice Claudia Solcà

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.